



# STATUTO

## UST CISL Monza Brianza Lecco

### *Approvato*

*Statuto approvato dal 1° Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale CISL Monza Brianza Lecco, 21 -22 marzo 2013; modificato dal 2° Congresso UST, 6-7 aprile 2017; modificato dal 3° Congresso UST, 24-25 febbraio 2022.*

## **INDICE**

### **Capitolo I - COSTITUZIONE**

Articolo 1	pag. 2
Articolo 2	pag. 2

### **Capitolo II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTE/I**

Articolo 3	pag. 2
------------	--------

### **Capitolo III - POTERI E FUNZIONI DELLA UST**

Articolo 4	pag. 3
Articolo 5	pag. 3-4
Articolo 6	pag. 4
Articolo 7	pag. 4

### **Capitolo IV - ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE**

Articolo 8	pag. 4-5
Articolo 9 - Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale	pag. 5
Articolo 10	pag. 5
Articolo 11	pag. 5
Articolo 12	pag. 5
Articolo 13	pag. 5-6
Articolo 14 - Il Consiglio Generale	pag. 6
Articolo 15	pag. 6
Articolo 16	pag. 7
Articolo 17	pag. 7
Articolo 18	pag. 7
Articolo 19 - Il Comitato Esecutivo	pag. 8
Articolo 20 - La Segreteria dell'Unione	pag. 9
Articolo 21 - Il Collegio dei Sindaci	pag. 9-10

### **Capitolo V - INCOMPATIBILITÀ - ROTAZIONE - LIMITI DI ETÀ - ELEGGIBILITÀ - COOPTAZIONI**

Articolo 22	pag. 10
Articolo 23	pag. 10-11

### **Capitolo VI - FINANZE ED AMMINISTRAZIONE**

Articolo 24	pag. 11
Articolo 25	pag. 11
Articolo 26 - Patrimonio	pag. 11
Articolo 27	pag. 11-12

### **Capitolo VII - ENTI - ASSOCIAZIONI - SERVIZI**

Articolo 28	pag. 12
Articolo 29	pag. 12

### **Capitolo VIII - MODIFICHE STATUTARIE**

Articolo 30	pag. 12
-------------	---------

### **Capitolo IX - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Articolo 31	pag. 13
-------------	---------

### **Capitolo X - NORME GENERALI**

Articolo 32	pag. 13
Articolo 33	pag. 13
Articolo 34 - Norma Transitoria	pag. 13
Articolo 35	pag. 13

## **Capitolo I**

### **COSTITUZIONE**

#### **Articolo 1** (*vedi art. 1 del Regolamento*)

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale CISL Monza Brianza Lecco. Essa è una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e conseguentemente della USR-CISL della Lombardia; segue i principi ed attua gli scopi degli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale.

L'attività della UST, in quanto articolazione della CISL, esclude qualsiasi scopo di lucro.

#### **Articolo 2**

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di Categoria le cui Federazioni nazionali aderiscono alla CISL.

## **Capitolo II**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTE/I**

*(vedi art. 2 del Regolamento)*

#### **Articolo 3**

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera e individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e a usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno il diritto a essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e a esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, e in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, a operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statuari e a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato, con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

### **Capitolo III**

#### **POTERI E FUNZIONI DELLA UST**

##### **Articolo 4**

L'Unione Sindacale Territoriale esplica, sul piano di propria competenza, le funzioni che l'Articolo 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione, e promuove le azioni sindacali necessarie al conseguimento dei relativi obbiettivi.

In particolare:

- a) esercita, nei confronti degli organismi pubblici e delle controparti, la rappresentanza degli interessi generali delle lavoratrici/lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del miglior assolvimento dei loro compiti;
- b) promuove la costituzione e lo sviluppo, in ogni ambiente di lavoro, degli organismi di Categoria, d'intesa con le competenti Federazioni, conformemente alla lettera e allo spirito del successivo articolo 6;
- c) esercita la rappresentanza diretta delle Categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa intesa con la competente Federazione regionale e nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organismi interessati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratrici/lavoratori, per interessi particolari di Categoria e per questioni di interesse generale, ferma restando la rappresentanza di cui al precedente punto a);
- d) propone alle Federazioni nazionali, anche attraverso le strutture di Categoria regionali, l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di Categoria, nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- e) esplica la necessaria verifica sulla vita democratica degli organismi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- f) attua iniziative in campo organizzativo e formativo per nuove adesioni alla CISL e per la formazione degli aderenti, con particolare attenzione ai giovani;
- g) promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una equilibrata presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne;
- h) realizza per i propri iscritti e loro famigliari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, del tempo libero, culturali, ecc.) sulla base degli indirizzi confederali e nell'ambito del coordinamento della USR;
- i) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, riviste, giornali, periodici ed altri strumenti informativi allo scopo di informare i propri iscritti e l'opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le medesime finalità;
- l) contribuisce all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

## **Articolo 5**

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in zone.

Il Consiglio Generale è competente a decidere su detta articolazione, sulla definizione degli organismi di zona e sui criteri per la loro formazione: ne fissa, inoltre, compiti e funzioni.

Le zone non costituiscono istanza congressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Le zone non possono contrarre obbligazione alcuna per conto dell'Unione Sindacale Territoriale.

L'attività di ogni zona può essere coordinata da uno o più operatori a tempo pieno designati dalla Segreteria Territoriale.

## **Articolo 6**

Le Federazioni territoriali di Categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione, la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organismi direttivi dei Sindacati territoriali di Categoria od organismi similari interessati, all'esame del Consiglio Generale da convocarsi, se nel caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali, che debbono culminare in scioperi, deve essere informata preventivamente la segreteria UST, la quale, verificata la congruità con le norme vigenti in materia di sciopero, in presenza di eventuale difformità rispetto alle stesse, potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statuari.

## **Articolo 7**

Le Federazioni territoriali di Categoria devono comunicare alla Segreteria dell'Unione:

- i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi;
- le riunioni dei loro Consigli Generali, alle quali la UST ha facoltà di partecipare;
- periodicamente, nel corso di ciascun anno, i loro iscritti, l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi. Su ciò la Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Le Federazioni territoriali di Categoria promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie, inadempienze organizzative.

## **Capitolo IV**

### **ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE**

*(vedi artt. 4-5-8-10 del Regolamento)*

#### **Articolo 8**

Sono organismi dell'Unione:

- il Congresso
- il Consiglio Generale
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria
- Il Collegio dei Sindaci

### **IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE**

#### **Articolo 9**

Il Congresso dell'Unione è il massimo organismo deliberante dell'Unione Sindacale Territoriale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Territoriali di Categoria, che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

#### **Articolo 10**

Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale è composto dalle delegate/delegati eletti dai congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria. Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegate/delegati i componenti del Consiglio Generale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 11**

Partecipano al Congresso dell'Unione le Federazioni territoriali di Categoria di 1ªaffiliazione secondo lo Statuto ed il Regolamento Confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

La FNP partecipa al Congresso della UST con un numero di delegati definiti in base alle norme previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento congressuale Confederale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni tese a favorire una equilibrata rappresentanza di genere.

## **Articolo 12**

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale dell'Unione.

## **Articolo 13**

Il Congresso dell'Unione

- fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale;
- si pronuncia sulla relazione della Segreteria;
- elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- elegge le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale;
- elegge il Collegio dei Sindaci;
- approva lo Statuto della UST e relative modifiche.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

## **IL CONSIGLIO GENERALE**

## **Articolo 14**

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce di norma quattro volte all'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, nell'ambito delle deliberazioni del Congresso e delle decisioni Confederali.

Il Consiglio Generale elegge, nel suo interno, con votazioni separate e distinte:

- il Segretario Generale;
- l'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
- i componenti di Segreteria;
- il Comitato Esecutivo.

Al Consiglio Generale spetta inoltre:

- di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema della relazione politica e finanziaria che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso ed il Regolamento congressuale;
- di emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto territoriale, in armonia con le disposizioni regionali e confederali;
- di eleggere i rappresentanti della UST nel Consiglio Generale Regionale;
- di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- di nominare il presidente del Collegio dei Sindaci;
- di nominare la rappresentante del Coordinamento Femminile della UST, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Femminile.

Le decisioni del Consiglio, salvo quelle previste nel presente Statuto e dagli Statuti dei livelli superiori a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà + 1 (uno) dei componenti.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Generale ha facoltà di cooptare al suo interno, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti per un massimo del 5% dell'organismo.

### **Articolo 16**

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria.

I componenti del Consiglio hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio esperti per particolari materie in discussione.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Generale della UST è composto da componenti eletti al Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti e il numero di componenti da eleggere in sede congressuale. Stabilisce, inoltre, il numero e la modalità di individuazione dei componenti di diritto e designati, il numero e la modalità di individuazione dei rappresentanti di Enti, Associazioni e Servizi.

La componente elettiva dovrà comunque essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'art 4 del Regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio Generale non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma precedente.

Tutti i componenti del Consiglio Generale hanno diritto al voto.

Possono candidarsi per essere eletti nel Consiglio Generale e alle cariche direttive, tutte le iscritte/iscritti dell'Unione Sindacale Territoriale, tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma del presente articolo.

Qualora un rappresentante di diritto venga eletto componente la Segreteria dell'Unione ed opti per quest'ultima carica, rimane di diritto componente il Consiglio Generale UST anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario dell'Unione.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria della UST, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

## **Articolo 18**

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni di lavoro, proposte dalla Segreteria e disciplinate dal Regolamento di attuazione.

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

### **Articolo 19**

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

L'Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria dell'Unione o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, provvede:

- ad esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- a verificare le linee programmatiche ed approvare gli statuti e la relazione morale degli Enti, delle Associazioni e delle Società della CISL Territoriale;
- alla ratifica, in apposita sessione annuale, dei bilanci, di Enti, Associazioni e Società collaterali alla UST, fermo restando quanto previsto in sede giuridica per l'approvazione dei loro bilanci;
- all'esame periodico dello stato dei rapporti finanziari e di coordinamento fra l'Unione e i Sindacati di Categoria territoriali;
- a deliberare il regolamento territoriale per il trattamento economico e normativo dei Dirigenti e degli Operatori della Cisl;
- alla designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione in Enti non categoriali ove è prevista, per legge o per regolamento, la rappresentanza sindacale, tenendo presente l'esigenza di assicurare:
  - la massima funzionalità degli organismi sindacali;
  - il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
  - la piena autonomia del Sindacato.

Per la designazione dei rappresentanti categoriali sono competenti gli organismi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale.

Il Comitato Esecutivo è competente a concedere, ai Dirigenti sindacali, l'autorizzazione ad assumere e a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale, nonché a stabilire le norme relative alla non cumulabilità degli incarichi.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in assenza, da un componente della Segreteria a ciò delegato.

I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire, al Comitato Esecutivo, esperti per le particolari materie in discussione.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

La composizione del Comitato Esecutivo è definita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

## **LA SEGRETERIA DELL'UNIONE**

### **Articolo 20**

La Segreteria dell'Unione è composta:

dal Segretario Generale,

dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto

dai Segretari,

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni, nel numero complessivo stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità. Inoltre:

- predispone tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione attuando le decisioni dei suoi Organismi deliberanti e le direttive Confederali;
- coordina le attività dei Sindacati Territoriali di Categoria;
- applica il trattamento economico e normativo del personale;
- redige per il Congresso la relazione dell'Unione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato esecutivo;
- illustra al Comitato Esecutivo l'andamento economico-finanziario degli Enti, Associazioni e Società collaterali alla UST.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

Ad un Segretario Confederale viene attribuita la responsabilità per l'amministrazione del patrimonio della Unione Sindacale Territoriale e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'Organizzazione.

La segreteria risponde collegialmente, della gestione del patrimonio finanziario della UST, di fronte ai superiori organismi deliberanti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività Confederale.

## **IL COLLEGIO DEI SINDACI**

### **Articolo 21**

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme dello Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, degli ulteriori Regolamenti e del Codice civile in quanto applicabili.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine valgono le incompatibilità previste dallo statuto e dal regolamento Confederale.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il suo Presidente riferisce sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 (cinque) componenti di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale e non sono revocabili nel corso del mandato. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi. Qualora il Presidente per dimissioni o altra causa, lasci il Collegio, il Consiglio ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non all'Organizzazione che abbiano requisiti e specifica competenza.

I Sindaci non possono far parte del Consiglio Generale dell'UST. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

## **Capitolo V**

### **INCOMPATIBILITÀ – ROTAZIONE - LIMITI DI ETA' - ELEGGIBILITÀ - COOPTAZIONI**

*(vedi art 3 del Regolamento)*

#### **Articolo 22**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale;

b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione Nazionale di Categoria;

c) di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura Nazionale Confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio Sindacale all'art. 21 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono ~~senza~~ automaticamente ~~dai~~ dalle relative cariche.

#### **Articolo 23**

Le iscritte/iscritti possono accedere agli organismi direttivi alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 (due) anni.

L'elezione a componente di organismi direttivi ed esecutivi territoriali di Unione o di Categoria non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale. Qualora per un componente di organismi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua stessa elezione, di un rapporto d'impiego con l'Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella dell'elezione a componente di organismi direttivi od esecutivi.

## **Capitolo VI**

### **FINANZE ED AMMINISTRAZIONE**

*(vedi artt.14-15-16 del Regolamento)*

#### **Articolo 24**

Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali degli associati riscossi dalle Federazioni territoriali di Categoria, nonché dai contributi sindacali riscossi dalle Federazioni nazionali di Categoria per la contribuzione centralizzata, nell'entità fissata dal Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive Confederali in materia.

In tale caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

#### **Articolo 25**

L'andamento amministrativo dell'Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria territoriale, in conformità alle direttive Confederali.

### **PATRIMONIO**

#### **Articolo 26**

I contributi sociali di spettanza dell'Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione restano di proprietà di questa e l'Unione ne è semplice depositaria.

L'Unione redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I singoli associati o gruppi associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo che nel caso di scioglimento della Confederazione.

#### **Articolo 27**

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e dei fini statuari.

Le Organizzazioni Territoriali di Categoria e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. e-Non possono, per qualsiasi titolo,-e causa chiedere di essere sollevate dall'Unione territoriale.

## **Capitolo VII**

### **ENTI – ASSOCIAZIONI - SERVIZI**

*(vedi art.13 del Regolamento)*

#### **Articolo 28**

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa per rafforzare il patto associativo nella CISL, la UST costituisce strutture polivalenti e integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle Associazioni e degli Enti Confederali, curandone la diffusione nel territorio del Sistema Servizi. Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei servizi, redigono un proprio bilancio che verrà illustrato al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 29**

La UST può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

## **Capitolo VIII**

### **MODIFICHE STATUTARIE**

*(vedi art.17 del Regolamento)*

#### **Articolo 30**

Per la modifica del presente Statuto si applica la procedura di cui ai commi seguenti:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50%+1 dei delegati;
- b) dal Consiglio generale della Ust a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali su delibera dei propri direttivi a maggioranza di 2/3, le proposte devono essere inviate alla apposita Commissione nominata dal Consiglio Generale UST almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso della UST.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso dell'Unione discute ed esprime voto il Consiglio Generale.

Le proposte che riceveranno la maggioranza dei 2/3 verranno proposte al Congresso; per quelle che riceveranno solo la maggioranza semplice il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

A tale scopo la Segreteria dell'Unione convocherà il Consiglio Generale almeno 10 giorni prima del Congresso.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

## **Capitolo IX**

### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

*(vedi art.17 del Regolamento)*

#### **Articolo 31**

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale, convocato con uno specifico ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Non è ammessa altra procedura.

## **Capitolo X**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 32**

Il Consiglio Generale dell'Unione ha delega a conclusione del Congresso Nazionale, di adeguare le norme del presente Statuto per renderle omogenee a quelle dello Statuto Confederale.

#### **Articolo 33**

In caso di scioglimento dell'Unione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 35**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale applicabile anche per analogia.

Le eventuali norme del presente Statuto in contrasto con quello Confederale dovranno essere conformate a quest'ultimo.